

Paolo Mari

Ricordo di Severino Caprioli*

Il 10 maggio 2016, nel pieno della sua attività scientifica, è venuto improvvisamente a mancare Severino Caprioli. Mi esprimo con una certa enfasi per quanto riguarda il riferimento alla sua attività scientifica, perché Caprioli, lasciato l'insegnamento, aveva continuato a studiare e a pubblicare saggi e contributi diversi di eccellente qualità, secondo il suo stile personale contrassegnato da una mirabile cifra di continuità.

L'aspetto saliente della sua vita è stato quello dell'assoluta dedizione allo studio e alla ricerca, senza apparenti divagazioni. Eppure io, che ho avuto l'occasione e la fortuna di conoscerlo, di frequentarlo, di studiare e lavorare intorno ad uno stesso progetto per moltissimi anni, pubblicando insieme a lui, unitamente ad altri pochissimi sodali, due volumi di fonti esegetiche preaccursiane, posso con serenità ed equilibrio attestare che lo studioso era provvisto di modi garbati ed affettuosi, nonché dotato d'una elegante ed ironica sensibilità. È naturalmente vero che il suo comportamento riservato, fondato sempre su un'attenzione premurosa e rispettosa nei confronti dei suoi interlocutori ma contrassegnato anche da frequenti silenzi, poteva dare, a chi non lo conoscesse profondamente, una prima convinzione di un suo apparente distacco dalla realtà quotidiana. Ma la verità è esattamente all'opposto. I suoi silenzi erano generalmente dedicati all'ascolto, silenzi attenti e rispettosi, analoghi a quelli che lo avvolgevano quando sentiva la musica, una sua grande passione, che egli coltivava in ogni possibile occasione.

Certamente Caprioli era dotato di una personalità complessa, ricchissima e, per certi aspetti, difficile da decifrare nella conoscenza di breve periodo. Ma, una volta che il livello di conoscenza si fosse consolidato, la personalità dell'uomo e dello studioso appariva assolutamente affascinante e coinvolgente.

Un particolare legame ebbe Caprioli con Edoardo Ruffini che fu professore di Storia del diritto italiano nell'Università di Perugia e fu il più giovane dei dodici¹ che nel 1931 rifiutarono di prestare il giuramento di fedeltà imposto ai professori universitari dal regime fascista. Con grande assiduità e impegno Caprioli contribuì alla nascita e alla prosecuzione nel tempo del premio "Edoardo Ruffini". Il premio, incardinato presso l'Accademia dei Lincei, è sorto nel 1984 grazie al sostegno di privati e di enti, è dedicato appunto alla memoria di Edoardo Ruffini e destinato a giovani studiosi per le scienze umane. Caprioli si è occupato anche della riedizione di una delle più

* Viene in questa sede pubblicato in forma ridotta il saggio destinato ad essere integralmente pubblicato nel "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria", 2/2016.

¹ Il numero dei professori che non giurarono fu in realtà maggiore. Ai canonici 12 si devono aggiungere almeno Giuseppe Antonio Borgese ed Enrico Presutti, ma secondo M. Speroni in <http://www.varesenews.it/2016/11>, considerando anche alcuni professori della Cattolica (che a stretto rigore non erano tenuti al giuramento), i non giuranti sarebbero stati almeno 18.

importanti e precoci opere di Ruffini quella sul “principio maggioritario” per la quale ha scritto una rilevante postfazione². È ritornato sull’argomento in una delle sue *saturae*³ e, insieme a Luciano Rossi, ha curato la pubblicazione del volume *Per Edoardo Ruffini*, per rendere un definitivo omaggio al suo predecessore sulla cattedra perugina scomparso il 10 febbraio 1983⁴.

Caprioli ha successivamente curato la pubblicazione delle lettere a lui indirizzate da Edoardo Ruffini fra il 1971 e il novembre del 1982⁵, dalle quali emerge con grande evidenza il sentimento di reciproco affetto e di stima del maestro nei confronti del suo giovane successore sulla cattedra perugina. Ad una di queste lettere Ruffini affida uno dei giudizi più puntuali e ficcanti sugli scritti di Caprioli. Ruffini aveva letto la *satura* 11 *Per Liutprando* 91⁶ e scrive a Caprioli un giudizio, in parte faceto, ma assolutamente pregnante: “I tuoi scritti sono di una tale densità, di un tale peso specifico, che per poterli travasare nelle mie senili meningi e rilassate sinapsi debbo per così dire diluirli, e il tuo pensiero debbo dipanarlo non perché assomigli a una arruffata matassa, bensì a una matassa serrata, davvero satura, che in poco spazio contiene un filo lunghissimo. Un filo che una volta afferrato da un capo, non si può fare a meno di seguirlo fino alla fine”⁷.

Molti dei suoi estimatori ed amici si trovavano però anche fuori dalla cerchia degli storici del diritto e ciò non è un caso, perché la vastità dei suoi interessi, delle sue letture e delle sue competenze gli aveva consentito di stringere relazioni con studiosi che hanno rappresentato figure rilevanti della storia della cultura italiana ed europea del XX secolo. Non citerò dunque altri storici del diritto, ma penso soprattutto ad Augusto Campana, Scevola Mariotti, Sebastiano Timpanaro, Aurelio Roncaglia e Piero Fiorelli. Anche fra i cultori di diritto positivo molti sono stati suoi amici ed estimatori. È sempre difficile intricarsi in un elenco di nomi, ma ricordo, con ancora attuale e vivida immediatezza, come il 4 luglio 2008, nella seduta pubblica di consegna, presso l’università di Tor Vergata, dei due volumi di *Per saturam*, studi che avevamo curato in suo onore⁸, fossero presenti per rendergli omaggio ben tre presidenti della Corte

² S. Caprioli, *Cinquant’anni di ritardo*, postfazione a E. Ruffini, *Il principio maggioritario. Profilo storico*, Milano, 1976, pp. 121-139.

³ S. Caprioli, *Satura lanx* 7. *Breve escursione nei paraggi del ‘principio maggioritario’ di Edoardo Ruffini. Dati e congetture*, in “Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia”, 5 (1976), pp. 46-58.

⁴ Perugia, 1985. Il volume, curato da Severino Caprioli e Luciano Rossi, raccoglie gli interventi di quanti hanno partecipato all’incontro in ricordo di Edoardo Ruffini tenutosi a Perugia il 25 aprile 1984 su iniziativa della Facoltà di Giurisprudenza e del Centro Studi Giuridici e Politici della regione dell’Umbria. Il volume contiene, inoltre, gli atti del seminario che si era tenuto a Perugia il 24 aprile 1976 dedicato ai *Problemi storici ed attuali del principio maggioritario*, al quale era presente lo stesso Edoardo Ruffini ed al quale parteciparono fra gli altri, per rendergli omaggio, Giuseppe Ermini, Guglielmo Nocera, Guido Astuti, Francesco Galgano, Giuliano Amato, Pietro Rescigno, Alessandro Giuliani, Nicola Picardi. Chi scrive ebbe l’occasione e la fortuna di assistere all’evento da ultimo citato.

⁵ *Lettere da BorgoFranco su principio maggioritario e dintorni*, cur. S. Caprioli e F. Treggiari, in *Giuristi dell’Università di Perugia. Contributi per il VII centenario dell’Ateneo*, cur. F. Treggiari, Roma 2010, pp. 377-435.

⁶ *Satura* che era stata pubblicata in *Studi in memoria di Giuliana D’Amelio*, I, Milano 1978, pp. 203-217.

⁷ *Contributi per il VII centenario dell’Ateneo*, cit. alla nota 5, p. 414.

⁸ *Per saturam. Studi per Severino Caprioli*, cur. G. Diurni, P. Mari e F. Treggiari, Spoleto 2008.

Costituzionale (due cessati dall'incarico ed uno in carica) quali Giuliano Vassalli, Giovanni Conso e Franco Bile.

In un suo intervento perugino ad un incontro dell'Associazione nazionale dei magistrati della Corte dei Conti nel quale si presentavano gli Atti di un convegno⁹, Caprioli, parlando il 15 maggio 1998 nella qualità di preside della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia, si dichiarava “professore; professore di una disciplina, insegnata ancora nella Facoltà di Legge, che porta la parola “storia” nel suo nome”, ma teneva subito dopo a precisare di essere “un miscredente della storiografia giuridica per molte ragioni: la prima è che non è vero quanto ci hanno insegnato per secoli ripetendo famose parole di Cicerone *historia testis temporum, magistra vitae*. Fa parte della nostra cultura questa persuasione; ma spesso è un peso che abbiamo sulla mente prima ancora che sul groppone, quella parola che sembra ringalluzzire i professori di storie giuridiche, che dovrebbero insegnare a tutti come si vive”. Dichiarava poi il contributo che ci si deve attendere dagli storici del diritto: “I problemi del presente possono trovare, da una conoscenza non imprecisa dell'esperienza precedente ed anche vicina, qualche spunto, che è da leggere prudentemente in negativo. La conoscenza del passato remoto o prossimo può servirci a non ripetere errori già compiuti. Dunque, effetto pedagogico, ma per sottrazione, della storiografia giuridica. In questo senso il professore di storia del diritto ha da insegnare molto; ma quando ha insegnato, quando ha fatto vedere le circostanze in cui certe soluzioni furono introdotte, modificate, manipolate e variate, deve tacere. La parola che conta è quella dei giuristi”.

Questa distinzione fra il ruolo dello storico e quello del giurista positivo non costituiva però un'affermazione di separazione di campi, ma era il risultato di una posizione aperta a tutte le esperienze, nella quale confluivano lo spirito critico e lo spirito pratico ed era, soprattutto, una posizione che assumeva assoluta dignità teoretica per la capacità propria di Caprioli di svolgere entrambi i ruoli. Egli si è dedicato con ammirevole impegno, non solo dottrinale, sul diritto vigente e non solo italiano. Questa capacità di essere giurista e storico era rintracciata da Caprioli in due studiosi, nei confronti dei quali si è trovato a fare spesso riferimento apprezzando le loro capacità e la loro attitudine a vivere ed operare come cittadini, giuristi, storici: alludo a Vittorio Scialoja e a Guido Astuti. Ma a costoro Caprioli deve essere affiancato per quella attitudine curiosa a comprendere i fatti, siano essi presenti, siano quelli ormai inevitabilmente trascorsi, ed anche per il suo sentimento del dovere nell'assunzione e nello svolgimento degli incarichi istituzionali. Questa attitudine non è, naturalmente, un dono della divina Provvidenza ma l'esito di uno studio attento, continuo, penetrante, critico, mai soddisfatto dei risultati raggiunti, ed è anche conseguenza di un profondo e responsabile principio di etica pubblica.

È però vero che, qualunque sia la lente attraverso cui si osservano i contributi scientifici e culturali di Caprioli, si confluisce inevitabilmente in una sola ineluttabile valutazione, che discende dal fatto che egli si è sempre confrontato con la conoscenza critica della testualità: Caprioli è stato un filologo, ed un grande filologo. E non è un caso che le sue amichevoli relazioni con gli autorevoli studiosi, che ho poco sopra citato, risentono anche delle qualità stesse di costoro: Campana è stato epigrafista,

⁹ *La Corte dei conti fra tradizione storica ed esigenze della società: Roma 18-19 marzo 1997*, in “Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici”(Quaderno monografico n. 5/1997).

filologo, paleografo e il più profondo conoscitore delle scritture umanistiche di cui sapeva quasi sempre individuare l'autore a colpo d'occhio; Mariotti è stato filologo classico; Timpanaro è stato filologo classico, linguista, studioso del materialismo, dell'illuminismo francese, della psicanalisi, dell'Ottocento italiano e di Leopardi; Roncaglia è stato filologo romano. Per quanto riguarda Fiorelli ricordo soltanto come quest'ultimo, come è a tutti noto, è stato storico del diritto alle origini della sua carriera scientifica (non posso non ricordare i due volumi sulla tortura giudiziaria), ma poi linguista e storico della lingua italiana: non è un caso che, proprio a Fiorelli a cui era sinceramente legato da un'affettuosa amicizia, Caprioli abbia dedicato la sua raccolta di *Modi arguendi* pubblicata nel 2006¹⁰. Insomma i legami più forti sul piano culturale sono stati quelli con gli studiosi che hanno avuto al centro delle loro ricerche i testi, la lingua e la filologia.

1. Interpretazione e filologia

Caprioli è stato dunque, con mirabile continuità metodologica, interprete ed editore di testi. I testi ai quali egli ha rivolto la sua attenzione e i suoi studi sono essenzialmente o principalmente giuridici ed il loro arco temporale è vastissimo, estendendosi dall'Editto di Rotari al Codice Civile del 1942.

Il tema delle peculiarità strutturali ed ermeneutiche che caratterizzano l'interpretazione dei testi a valenza normativa ha costituito un punto centrale della riflessione di Caprioli sul metodo critico e rende ragione di un'intelligenza assiduamente applicata sui testi a contenuto giuridico ed in genere prescrittivo.

Secondo Caprioli, sia pure con riferimento alla tradizione romanistica, l'*interpretatio* è stata essenzialmente una determinazione di precetti, mentre il riconoscimento degli enunciati è stato sempre individuato come *expositio*. Con *interpretatio* s'intende nel mediolatino la produzione di norme per mezzo di norme e in tal senso l'*interpretatio* dovrebbe essere considerata come fatto normativo e nomopoietico, e non ermeneutico¹¹.

Ancora in Caprioli si trova una netta distinzione fra la lettura di un testo normativo e quella di un testo espressivo; il primo sarebbe a lettura "doverosa", il secondo a lettura "libera"¹². Identificando i momenti di "lettura" e "ricezione" Caprioli ha scritto che: "la lettura di un testo espressivo è libera, la ricezione d'una scrittura normativa è coatta – quanto meno è regolata –"¹³. Naturalmente vi è nell'affermazione anche un'intenzionale semplificazione della realtà al fine di una maggiore efficacia argomentativa, perché la lettura "doverosa", che è quella di norma adottata nei confronti dei testi che impongono prescrizioni (sia quelli che riguardano i comportamenti a rilevanza giuridica e civile sia quelli che caratterizzano propriamente

¹⁰ *Modi arguendi. Testi per lo studio della retorica nel sistema del diritto comune*, Spoleto 2006.

¹¹ S. Caprioli, *Interpretazione nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto, X Civile*, Torino 1993, pp. 13-25, voce enciclopedica che, integrata con testi e riferimenti ad uso degli studenti, è confluita in Caprioli, *Lineamenti dell'interpretazione*, Perugia 2001, pp. 5 e 16 (da cui si cita). Con alcune integrazioni ed aggiunte e con lo stesso titolo l'opera è stata di nuovo pubblicata nel 2008 a San Marino.

¹² Id., *ivi*, p. 8.

¹³ Cfr. *Diplomatica longobarda e critica del testo editale. Una proposta di lavoro*, p. 214 (*Appendice* al saggio *Satura Lanx 11. Per Liutprando 91*, in *Studi in memoria di Giuliana D'Amelio*, cit. alla n. 6, pp. 203-212).

la sfera etica e religiosa), passa attraverso un'interpretazione professionale che è propria della categoria o del ceto che media fra testo e destinatari. Fenomeno di cui Caprioli ha avuto comunque piena e completa consapevolezza, riconoscendo nella scuola l'organo centrale della trasmissione del sapere¹⁴.

Eppure Caprioli ha ritenuto sempre equivoca l'assimilazione delle due modalità interpretative e considerato non congruente la sussunzione dell'ermeneutica giuridica all'ermeneutica generale, proprio perché la prima sarebbe caratterizzata da due indissolubili profili che si presentano come profondamente diversi, quello dell'interpretazione della norma e quello dell'interpretazione della fattispecie: in definitiva, l'interpretazione del testo e l'interpretazione del fatto. Ritorrà su questo tema, come vedremo più avanti, in un saggio importantissimo del 2008.

Queste proposizioni possono essere condivise, oppure nei loro confronti si può assumere una posizione critica¹⁵, ma è indubbio che il tema del testo e dell'interpretazione è comunque centrale nella riflessione della moderna ermeneutica e costituisce, anche con riferimento alla specifica questione della testualità giuridica, e soprattutto con riguardo all'attività giurisdizionale, un punto relevantissimo del pensiero di Emilio Betti¹⁶ e di Hans Georg Gadamer¹⁷, senza trascurare come il tema si intrecci con alcune precorritrici intuizioni di Bruno de Finetti (matematico, statistico e filosofo di cui consiglio di leggere il postumo "L'invenzione della verità"¹⁸) sulla distinzione fra realtà e verità possibile e probabile.

L'interpretazione è un profilo rilevante della filologia e non è certo più oggetto di dibattito il *recensere sine interpretatione* di lachmanniana memoria. Al contrario oggi non è più possibile, con riferimento ad uno specifico testo, considerare i momenti della *recensio*, della *emendatio* e della *interpretatio* in certo qual modo distinguibili in termini di gerarchia o di successione nel tempo. In sintesi l'attività critico-filologica è attività storica nel senso più pieno e compiuto dell'espressione e l'interpretazione dei dati costituisce il presupposto ma anche il tessuto connettivo del processo di ricostruzione storica in un percorso che si approssima di molto a quello che si suole definire come "circolo ermeneutico".

Questa attenzione agli aspetti più rigorosi dell'indagine filologica è stata presente con assoluta consapevolezza in Caprioli. Mentre Gianfranco Contini nel 1967 partecipava a Venezia al II Congresso Internazionale della Società italiana di storia del diritto, leggendo una relazione di notevole spessore metodologico sugli aspetti delle perturbazioni nella tradizione dei testi, delineando i fondamenti dello strutturalismo

¹⁴ S. Caprioli, *Per uno schedario di glosse preaccursiane. Struttura e tradizione della prima esegesi giuridica bolognese*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, p. 110 nota 7 in fine: «se la scuola è ben lontana dall'esaurire la collettività dei destinatari delle norme, funziona però all'interno di questa come l'organo che provvede alla trasmissione del sapere: perciò tutto passa attraverso il suo filtro».

¹⁵ Dissente dalla posizione di Caprioli in un ampio saggio, U. Petronio, *L'analogia tra induzione e interpretazione prima e dopo i codici giusnaturalistici*, in *Il ragionamento analogico. Profili storico-giuridici*, cur. C. Storti, Napoli 2010, pp. 183-292.

¹⁶ E. Betti, *Teoria generale dell'interpretazione*, Milano, 1955.

¹⁷ H.G. Gadamer, *Wahrheit und Methode*, Tübingen 1960, trad. ital. G. Vattimo, *Verità e metodo*, Milano 1972.

¹⁸ B. de Finetti, *L'invenzione della verità*, Milano, 2006, con un'ampia *Introduzione* di Giordano Bruno e Giulio Giorello.

applicato alla critica testuale, ed auspicando implicitamente una ripresa degli studi filologici da parte degli storici del diritto, Severino Caprioli aveva già pubblicato, meno che trentenne, gli *scripta rariora de modis arguendi* con completa padronanza di metodo critico. L'attività scientifica di quel periodo è aperta con l'innovativo saggio *Tre capitoli intorno alla nozione di "regula iuris" nel pensiero dei glossatori*¹⁹, che denota un'attenzione particolare agli strumenti dell'argomentazione giuridica medievale. Sulla stessa linea si inseriscono alcune edizioni critiche: la pubblicazione dell'*opusculum Dini* e quella della *Summa* di Ranieri da Forlì, del *de variis modis arguendi* attribuito a Giovanni d'Andrea e a Iacopo d'Arena, del *de modis arguendi* di G. B. Caccialupi²⁰, nonché la pubblicazione delle *regulae iuris* di Bertrando di Metz²¹. Sono tutti studi e ricerche assolutamente originali, anche in virtù della scelta dei testi pubblicati. Non si tratta soltanto di eccellenti edizioni critiche, alle quali sono premesse impeccabili introduzioni in lingua latina, stilisticamente molto ricercate, ma bensì testi di retorica e dialettica applicate alla scienza giuridica. Quasi un invito per gli storici del diritto a considerare tutti i profili della personalità e della cultura del giurista medievale, il suo essere e vivere in un sistema complesso di valori, di riferimenti e di strumenti logici: in definitiva un invito a risolvere scienza giuridica, storia e filologia nel quadro di una sostanziale unità della ricerca. Ma la pubblicazione in edizione critica dei trattati *de modis arguendi* non è priva di significato rispetto al tema dell'interpretazione, ove si consideri la singolare peculiarità che caratterizza l'interpretazione dei testi giuridici (e dell'esperienza giuridica più generalmente intesa), e allorché si valuti l'intreccio qualificato che lega l'interpretazione alle tecniche argomentative, che dell'interpretazione costituiscono la struttura portante e che presuppongono anche complesse conoscenze di carattere storico e retorico.

La sua attenzione agli strumenti culturali del giurista lo ha condotto, dopo molti anni, allo splendido studio sulla "interpretazione" nel diritto medievale e moderno, che ha costituito una voce della IV edizione del moderno *Digesto* prima di confluire in un autonomo saggio²². Sempre presente, a questo proposito, nell'attività scientifica di Caprioli la memoria di due libri che egli riteneva fondamentali per la formazione del giurista: *Medioevo del diritto* di Francesco Calasso²³ e le *Dottrine generali del diritto civile* di Francesco Santoro Passarelli²⁴. Questi libri sono sicuramente esemplari delle due anime del giurista: quella storica e quella dogmatica, ma entrambi tali libri hanno un approccio sistematico ed ermeneutico nella definizione e nello studio delle rispettive discipline. Non vi è, e non vi è stato, libro di storia giuridica più del *Medioevo del diritto* del Calasso, che abbia tenuto presente con maggiore assiduità nel proprio sviluppo narrativo, il tema dell'esperienza giuridica nel quadro di una visione sistematica

¹⁹ In "Annali di storia del diritto", V-VI (1961-1962), pp. 221-374.

²⁰ Saggi apparsi tutti, insieme a quello dedicato alle anonime *reliquiae londinienses*, in "Studi Senesi" del 1963 e 1965. Tali testi, rivisti e aggiornati, insieme a qualche nuovo inserimento, sono poi confluiti nei *Modi arguendi*, cit. alla n. 10.

²¹ *Bertrandi quaedam de regulis iuris. D. 50,17,1-D. 50,17,35*, in "Annali di storia del diritto", VIII (1964), pp. 225-267. Il saggio ha poi dato origine al successivo volume *Bertrandus Metensis de regulis iuris a Severino Caprioli descriptus*, Perugia 1981.

²² Cfr. *supra* n. 11.

²³ F. Calasso, *Medio Evo del diritto. I. Le Fonti*, Milano 1954.

²⁴ F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli 1966⁹.

dell'ordine medievale così come non vi è, e non vi è stato, libro di diritto civile più "medievale" di quello di Santoro Passarelli; libro quest'ultimo di esegesi raffinata e puntuale su di un testo (il Codice civile) che deve essere letto e consultato in mirabile sincronia con le *Dottrine generali del diritto civile*, secondo un processo di circolare corrispondenza fra paratesto e testo. Uso, ovviamente, per paradosso l'attributo "medievale" per il libro di Santoro Passarelli, nel senso che esso è frutto di una esegesi che si fa sistema per il legame indissolubile che presuppone e che crea con il testo, quasi in un'ispirazione neotomistica. Entrambi i libri, insomma, quello di Calasso e quello di Santoro Passarelli, chiudono il cerchio fra testo, interpretazione ed esperienza giuridica in termini di originalità metodologica e di sorprendente attitudine formativa e didattica.

2. Le glosse preaccursiane

Ma i contributi di metodo critico più importanti di Caprioli sul piano scientifico sono rappresentati dai suoi studi sulla tradizione delle glosse preaccursiane. Il suo grande merito, sulle orme di alcune geniali intuizioni di Stephan Kuttner, è stato quello di aver considerato i testi delle glosse non soltanto come conseguenza di una trasmissione "aperta", ma anche come frutto di un processo di formazione e costituzione *in progress*, in regime "aperto", secondo una terminologia ben nota ai filologi, soprattutto romanzi, con riguardo ai testi di poesia popolare. Non a caso Caprioli, oltre a consigliare la lettura di *Storia della tradizione e critica del testo* di Giorgio Pasquali²⁵, suggeriva anche la lettura degli scritti di Vittorio Santoli sulla poesia popolare²⁶, genere letterario ben distante da una canonica immutabilità testuale ma, al contrario, genere che si presenta con una testualità connotata dall'anonimato, e aperta ad arricchimenti, modifiche, variazioni tematiche, recitative e stilistiche; insomma un fenomeno molto simile a quello riscontrabile nelle glosse preaccursiane e di frequente rilevabile anche nelle scritture esegetiche in genere, nelle scritture su scritture.

Il saggio fondamentale in materia è *Per uno schedario di glosse preaccursiane. Struttura e tradizione della prima esegesi giuridica bolognese*, apparso negli studi in memoria del suo maestro Francesco Calasso²⁷.

A questo saggio dobbiamo dedicare qualche maggiore attenzione per la sua naturale centralità nell'ambito delle attività critico-editoriali del Caprioli. Estraggo alcune sue osservazioni:

1. "pubblicare tutto il preaccursiano pretendendo esattezza d'attribuzioni è un compito certamente superiore alle forze di cui disponiamo; ma prima ancora è un compito che si risolve in un'impresa estranea alla realtà".
2. Mancata consapevolezza nel mondo medievale "dell'individualità o irripetibilità e conclusione della scrittura"
3. le sigle sono segni a cui si deve far capo per connotare una consuetudine di lettura "e questa, se da un lato implica un'attestazione di ciò che appunto

²⁵ La seconda edizione, quella che ha costituito il manuale di tutte le scuole di filologia in Italia durante la seconda metà del secolo ventesimo è stata pubblicata a Firenze, Le Monnier, nel 1952, nello stesso anno in cui l'autore rimaneva vittima a Belluno di un incidente d'auto.

²⁶ V. Santoli, *I canti popolari italiani. Ricerche e questioni*, Firenze 1979³.

²⁷ Cit. *supra* alla n. 14.

viene ricevuto, comprende però anche l'appropriazione di esso in quanto ricevuto”.

4. è priva di significato per i “testi viventi” la distinzione fra tradizione indiretta e tradizione diretta.
5. “quando si accentui il momento dell'appropriazione, si scorge la necessità d'una schedatura esaustiva, come recensione dell'unitaria tradizione delle glosse; quando si accentui il momento dell'attribuzione, si è portati ad assumere la prospettiva su ciascuno dei molteplici strati cui è appartenuta ciascuna glossa documentata in quella tradizione”.

Mi sento di dover confermare come nel mondo medievale la scrittura in genere, ma soprattutto la scrittura esegetica, il “paratesto”, non può essere considerata conclusa perché nessun atto esegetico si deve considerare come immutabile e non ripetibile. Il rapporto di colui che si accinge a leggere un testo e ad interpretarlo è, paradossalmente, di profonda confidenza: confidenza che assume maggiore spessore nell'ambito della testualità giuridica rispetto alla testualità letteraria o più genericamente espressiva; ed è ancora maggiore nella sfera del paratesto rispetto a quella del testo propriamente detto. Assume rilievo l'*apparatus* in quanto dato e fenomeno della tradizione delle glosse ma non come momento significativo della genesi della scrittura esegetica; infatti, secondo Caprioli: “testimoni d'una glossa sono i manoscritti di qualsiasi *apparatus* nel quale essa venga ricevuta”.

È certamente vero che questa affermazione di Caprioli, che nel seguito della trattazione è posta nella opportuna luce, sia non confutabile per un ampio periodo di produzione delle glosse da parte dei giuristi bolognesi. Nell'esperienza conclusiva di tale scuola, però, è meritevole di segnalazione anche il rilievo dato all'*apparatus* in quanto tale, secondo una modalità compositiva ancora variamente ispirata da precedenti esperienze ed insegnamenti, e quindi non ancora riconducibile ad un tipo del genere letterario, ma sicuramente più attenta ad aspetti di continuità rispetto al testo e maggiormente tendente a porre in atto una espressione esegetica di carattere definito e concluso.

Tutti questi argomenti, queste annotazioni, queste riflessioni hanno costituito per molti anni materia di confronto dialettico nelle periodiche riunioni del cosiddetto “gruppo preaccursiano” a cui ho partecipato, riunioni che si svolgevano, quasi sempre il sabato pomeriggio (e inizialmente e per un certo tempo anche in un altro variabile giorno della settimana), presso l'Istituto storico italiano per il Medioevo in piazza dell'Orologio a Roma. Se qualche piccolo contributo di metodo filologico ho poi potuto pubblicare²⁸ (e in queste occasioni è inevitabile, seppur sgradevole, il riferimento personale) ciò è anche dovuto alla libertà e franchezza di quei dibattiti, alla disponibilità di Caprioli all'ascolto e alla sua propensione al confronto argomentato. Da pochi altri ho imparato tanto quanto ho appreso in quelle riunioni di studio e di lavoro, ove di fronte alla questione concreta, e cioè alla soluzione del dubbio nascente dai testi e dalla tradizione, si apriva di frequente il dibattito metodologico al nostro interno, in genere dopo il passaggio dinanzi alla macchina di lettura del microfilm con una rituale turnazione di lettura individuale. È doveroso ricordare come in tali sedute la presenza assidua di Caprioli, anche se egli volle sempre formalmente riconoscersi

²⁸ Intendo riferirmi in particolare a *L'armario del filologo*, Roma, 2005 e a *Timpanariana e altri saggi di metodo filologico*, Roma 2013.

nello status di membro di un collegio, spesso si risolse in quella del maestro autorevole e dialogante.

L'edizione delle glosse preaccursiane ha saldato con mirabile e fine intuito critico la "palingenesi" accursiana di Calasso con gli indirizzi di Guido Astuti, formulati durante il convegno internazionale di studi accursiani, tenuto a Bologna nel 1963²⁹.

La ricerca sulle glosse preaccursiane, finanziata dal C.N.R. fu diretta da Guido Astuti fra il 1973 e il 1976 e fu, non a caso, affidata alla direzione dello stesso Caprioli nel triennio successivo. Quel periodo fecondo della ricerca ha poi prodotto la pubblicazione del volume di glosse preaccursiane dello strato azoniano sul I libro delle Istituzioni di Giustiniano. L'edizione dell'apparato azoniano alle Istituzioni di Giustiniano ha avuto un lento procedere con la pubblicazione del secondo libro, che ha visto la luce soltanto venti anni dopo la pubblicazione del primo (1984-2004)³⁰.

3. Pandette e statuti

Un rilevante campo di ricerca è stato per Caprioli anche quello sull'Umanesimo, le Pandette e la storiografia giuridica. Aveva iniziato con le *Indagini sul Bolognini*³¹, elegante ricerca sulla tradizione della Vulgata bolognese del Digesto, sotto la specie di una biografia di un tardo giurista cultore del *mos italicus*.

Le vicende di studio e di ricerca che hanno attraversato Antonio Agustín, i due Torelli, l'Aloandro, l'Alciato e lo studio delle varianti di Poliziano sulla *littera Pisana-Florentina* offrono un quadro di assoluto rilievo dell'attività scientifica del pieno Umanesimo sul testo giuridico per eccellenza. Caprioli ha individuato giustamente nell'Agustín lo studioso che giunge a porre con rigore la questione dei rapporti fra la *Pisana-Florentina* e la tradizione bolognese, superando la stessa configurazione di tale codice come *archetypus* nel senso di esemplare ufficiale e di originale, secondo quella che era stata la concezione del Poliziano, ma riconducendo invece tale esemplare al ruolo di copia antica non esente da errori, "dalla quale son derivati di fatto i *libri communes*"³².

L'indagine del Caprioli ha contemplato anche lo studio di lavori inediti del Bolognini, rimasti a livello manoscritto, quali la *Nova reformatio* e le *Castigationes*, ove il giurista, esponente del *mos italicus*, si cimenta in un confronto sistematico della *Vulgata* con la *Pisana*, confronto compiuto a Firenze nel 1501 e 1502 e che si risolve costantemente, allorché esistono lezioni divergenti, con una *emendatio ope codicum*³³. Ma il Bolognini non disperò di pervenire anche ad un'edizione di quello che egli considerava il *verus originalis* e tentò, quindi, di stabilire il testo delle *Pandectae originales*, attraverso la fondamentale testimonianza della *littera Pisana Florentina*.

L'interesse sulla tradizione del Digesto produrrà poi quel suo intervento, durante le

²⁹ Cfr. F. Calasso, *Criteri e primi risultati di una palingenesia della Glossa di Accursio*, in *Atti del Convegno internazionale di studi accursiani. Bologna 21-26 ottobre 1963*, cur. G. Rossi, II, Milano 1968, pp. 493-509, e G. Astuti, *La "Glossa" accursiana*, *ibid.*, pp. 289-379.

³⁰ *Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Strato azoniano*, ed. S. Caprioli, V. Crescenzi, G. Diurni, P. Mari e P. Peruzzi, I-II, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1984 e 2004.

³¹ S. Caprioli, *Indagini sul Bolognini. Giurisprudenza e filologia nel Quattrocento italiano*, Milano, 1969.

³² *Id.*, *ivi*, p. 43 nota 2 in fine.

³³ *Id.*, *ivi*, p. 334.

due giornate di studio fiorentine del 1983, intitolato “Visite alla Pisana”³⁴. Saggio di estremo garbo ed eleganza, aperto da una citazione di Rabelais e il cui secondo paragrafo dal titolo *Scopo delle feste odierne, differenza di queste dalle precedenti* presenta un incipit che vale la pena rileggere: “Oggi siamo riuniti qui non senza solennità, ma senza luci di torce e forse senz’ombra di polemiche, per deporre finalmente la Pisana in grembo a Clio, per collocarla con giusta delicatezza nel posto che è suo, circoscritto dentro il nostro passato d’italiani e d’europei”.

Il capolavoro scientifico di Caprioli sul piano critico testuale resta l’edizione dello *Statuto del comune di Perugia del 1279*³⁵. L’edizione critica è preceduta da una *Premessa* da cui ci preme enucleare alcuni fondamentali principi di ecdotica in generale e di ecdotica statutaria in particolare.

Sostiene Caprioli che:

- ogni edizione non vuole né potrebbe essere il termine insuperabile di indagini definitive, e perciò non preclude passaggi ulteriori, anzi apre loro la strada (p. XIV);
- la genesi degli statuti tende a identificarsi con la tradizione di questi (p. XV);
- la tradizione degli *statuta* non appartiene ai meri fatti, ma è un fatto previsto e disciplinato da norme (p. XVI). La conseguenza di ciò è costituita da una presunzione di veridicità per effetto delle sanzioni comminate ai redattori che non hanno adempiuto perfettamente ai loro obblighi (p. XVII);
- nei sistemi a diritto comune la norma sopravveniente induce a comportamenti in deroga ma non determina l’abrogazione della norma in precedenza stabilita (p. XVIII nota 37);
- nella cultura medievale manca la distinzione fra provvedimento e norma (pp. XXI e XXVI);
- lo statuto annuale rappresenta anche il piano programma che la città assegna a se stessa (p. XXII) e in quanto tale l’edizione dello statuto può essere soltanto stratigrafica (p. XXVII): da ciò consegue che le differenze fra lo strato che si intende pubblicare e gli altri strati si debbono registrare come redazioni plurime e non come varianti (p. XXVIII);
- lo statuto si caratterizza per il suo carattere di sistema come l’insieme di norme che per il loro vigore simultaneo si limitano scambievolmente (p. XXV).

Dalle *Avvertenze per l’uso di questa edizione* (pp. XXXI-XL) emerge anche l’ulteriore riflessione che “quell’ecdotica speciale che gli statuti impongono richieda alcuni complementi opportuni, che l’ecdotica generale ha sperimentato e teorizzato” (p. XXXIII), riflessione che ha condotto Caprioli a sostenere la tradizione contaminata dei due testimoni e la conseguente recensione aperta del testo statutario.

In breve, già soltanto da queste annotazioni sparse si delinea un quadro compiuto di osservazioni critiche sulla tradizione testuale dello statuto, osservazioni che possono

³⁴ S. Caprioli, *Visite alla Pisana*, in *Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna di un codice illustre (Firenze 23-24 giugno 1983)*, Firenze 1986, pp. 37-98.

³⁵ Perugia, *Deputazione di storia patria per l’Umbria*, 1996. Si tratta di una pubblicazione accompagnata da un elegante secondo volume di *Descrizioni e indici* curato da A. Bartoli Langeli con la collaborazione dello stesso Caprioli e di C. Cardinali, A. Maiarelli e S. Merli. Su tale edizione cfr. P. Mari, *Per l’edizione critica degli statuti comunali. Lo Statuto del comune di Perugia del 1279*, in “Bullettino dell’Istituto Storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano”, n. 103 (2000-2001), pp. 201-237.

costituire, in presenza di comportamenti omologhi di produzione delle norme, una metodologia di indagine assolutamente coerente sul piano teorico e pienamente efficace sul piano pragmatico. Ma anche l'affermazione che ogni edizione critica deve essere considerata come provvisoria, e deve soprattutto costituire un viatico per ulteriori ricerche, offre un contributo di proficua chiarezza sull'attività filologica, oltre ogni illusione (e soprattutto oltre ogni presunzione) di *opus perfectum*, di ricerca definitiva, di insuperabile risultato. Si tratta di un'acquisizione metodologica, di cui Caprioli ha avuto piena consapevolezza, ma che non sempre gli editori critici dimostrano di possedere. Lo ha ribadito decisamente anche nella *Introduzione* del citato volume sui *Modi arguendi* (p. 34): "Se questa raccolta può dirsi un'edizione critica, è retta come ogni edizione dalla clausola *rebus sic stantibus* (...) giacché un'edizione è per sua natura provvisoria e perfettibile; e mentre non esibisce "un risultato assoluto", vale piuttosto come un cordiale invito alla lettura ed alla collaborazione".

Nel secondo volume dell'edizione dello *Statuto* perugino (pp. 249-329) è ripubblicato in *Appendice* un suo saggio del 1988³⁶ intitolato *Una città nello specchio delle sue norme: Perugia Milleduecentosettantanove*. Saggio bellissimo, che dovrebbe nuovamente essere riletto oggi avendo a fianco il testo dello Statuto. Si tratta di un grande affresco da cui emergono con sorprendente nitidezza: la vita quotidiana, i mercati, gli interessi economici, i lavori pubblici, le imposte, le monete, il diritto costituzionale, il diritto parlamentare, il diritto penale, il diritto civile, il diritto processuale. Insomma una città vera d'Italia alla fine del secolo XIII, interpretata e rappresentata con un elegante spirito di finezza.

4. Ultimi studi

Nel 2008 Caprioli è ritornato ancora, con un ampio saggio, sul tema dell'interpretazione e sulla filologia dei testi giuridici, quasi riassumendo l'intera sua posizione con riferimento al carattere propriamente normativo di tali testi³⁷. Il saggio per un verso espone alcuni postulati analizzando i testi normativi giustiniane e biblici, i testi normativi non giustiniane (essenzialmente la legislazione longobarda), i testi normativi propri (gli statuti cittadini), le scritture esegetiche dei testi normativi (le glosse e i loro apparati), dall'altro fa seguire *Tesi e corollari* che Caprioli ha chiamato "massime d'esperienza", fra cui ha ribadito che "la lettura dei testi normativi è doverosa e regolata dalle norme della stessa collettività, in quanto finalizzata all'osservanza", e ha confermato che "la scrittura espressiva o descrittiva compete a qualunque soggetto ne sia capace" mentre "la scrittura normativa compete nella collettività a soggetti predeterminati" (p. 68). La conclusione è ancora quella della specificità dell'interpretazione giuridica "perciò la semantica e l'ermeneutica delle scritture normative non possono identificarsi con semantiche ed ermeneutiche generali, ma richiedono teorie speciali adeguate all'oggetto. Allo stesso modo la critica dei testi normativi non si riduce ad un'ecdotta generale" (p.70). Insomma, Caprioli ha mirato con questo scritto a trarre una conclusione complessiva della sua

³⁶ Già pubblicato nel volume *Società e Istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Perugia, *Deputazione di storia patria per l'Umbria*, 1988, pp. 367-445.

³⁷ *La critica del testo come scienza giuridica, ovvero Ecdotta more iuridico demonstrata*, in "Rivista internazionale di diritto comune", 19 (2008), pp. 41-92.

filologia applicata alle scritture normative, quasi per chiudere in cerchio, con mirabile coerenza, un'attività filologica di decenni.

Seguono altri saggi di varia natura, ma di uno, in particolare, è opportuno riferire in termini più puntuali. Si tratta del suo intervento di apertura, il 13 ottobre 2013, del Convegno internazionale indetto dal CISBAM nel VII centenario della nascita di Bartolo da Sassoferrato³⁸. Caprioli traccia con garbo ed eleganza, e con una vasta messe di riferimenti allusivi, i caratteri distintivi di Bartolo: i momenti della sua formazione, le sue dottrine più rilevanti e “moderne”, il ruolo svolto come cittadino e giurista. Bartolo e il bartolismo, uno dei temi più significativi fra quelli toccati da Caprioli a proposito di Bartolo, lo induce a formulare la più paradossale delle tesi: “Bartolo era un perfetto bartolista. Tutte le *scientiae* giravano per lui come satelliti intorno alla giurisprudenza, essendo le sue *ancillae*” (p. 17). Caprioli mette in luce come Bartolo costituisca quasi “un eroe eponimo di una lunga età nel pensiero giuridico occidentale” e come “il Bartolo dal quale ebbe inizio la storia del bartolismo si appoggia sul Bartolo storico” ma, in un certo senso, il bartolismo ottunde una lineare visione di Bartolo nella storia mentre noi “non abbiamo bisogno di eroi del pensiero, ma di uomini pensanti” (pp. 20-21).

Vorrei giungere, infine, al volume con cui Caprioli nel 2015 raccoglie le sue *saturae*, ripubblicando dopo di esse anche alcuni dei suoi saggi più significativi³⁹. Il sottotitolo del volume, che ricorda la precedente denominazione della disciplina del suo insegnamento, *Studi di storia del diritto italiano*, non è casuale e non è un lapsus. Serve a connotare e contrastare polemicamente l'avversione verso gli studi sul Medioevo, manifestata da una certa parte degli studiosi attuali di storia del diritto, dopo la trasformazione della disciplina in *Storia del diritto medievale e moderno*. Quasi per reazione alla centralità che il Medioevo aveva assunto in passato negli studi di storia del diritto è inconfutabile come, attualmente, tali studi si trovino in un progressivo e sempre più accentuato declino, pur avvertendo che altro è dedicare il campo prevalente dei propri studi alla storia del diritto moderno (attività del tutto lecita e comprensibile), e altro è propagare tesi circa l'inutilità della storia del diritto medievale. Nell'*Avvertenza* con cui introduce il volume (p. VII) Caprioli riferisce appunto di una “idiosincrasia” frutto di una sorta di “saturazione mentale” che avrebbe colpito gli alfieri di tale atteggiamento ostile agli studi medievali; ma a questa reagisce Caprioli stesso con una elegante, sarcastica e quasi feroce replica: “Alla crociata contro il medio evo accorrevano molti, guerrieri già rotti a lunghe battaglie, cavalieri che emergevano di una spanna e semplici fanti – magari fantolini, fantoline o fantesche –, troppo in qua negli anni per aver potuto già battere in lungo e in largo le strade impervie del sapere (e semmai del cercare). *Moderno, moderno* sentivi gridare molti. E sembrava una citazione seria del sarcastico Parini: *Commercio! (...)*”. Con quale vigore e con quanta forza Caprioli ha richiamato i suoi lettori ad un impegno di studio più aperto, più interdisciplinare, meno condizionato dagli steccati o dai pregiudizi degli studi settoriali o temporalmente delimitati oppure orientati univocamente verso un esclusivo campo di ricerca.

E oggi, dunque, la comunità degli studi non potrà più beneficiare dei contributi, degli insegnamenti e delle esortazioni di uno studioso che pienamente si è qualificato

³⁸ *La sorte di Bartolo in Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società. Atti del L. Convegno storico internazionale, Todi - Perugia, 13-16 ottobre 2013*, Spoleto 2014, pp. 1-32.

³⁹ *'Satura Lanx'. Studi di storia del diritto italiano*, Spoleto 2015.

come giurista estremamente elegante, filologo insigne, storico provvisto di tutti gli strumenti della professione: in sostanza un maestro ed un intellettuale di squisita ed inusuale cultura; mentre chi sta parlando ha perduto un amico e un maestro.

Ma non si può indugiare nella retorica e nell'eulogia della commemorazione. Si deve ricordare un suo ammonimento, scritto con riferimento ad Edoardo Ruffini: "Non è tempo d'indugiare nella celebrazione del passato, quando il presente sembra imporsi come una sconfitta della ragione. Del resto, non di ricordo, pur grato e affettuoso, né di celebrazione hanno bisogno i maestri: chi si attardasse nella *delectatio morosa* del rimpianto, e peggio ancora tentasse un elogio mai richiesto e sempre inopportuno, insieme offenderebbe il maestro e ne tradirebbe l'insegnamento più reciso, rifuggendo invano dalle difficoltà del presente"⁴⁰. Mi ritraggo, quindi, dal proseguire nel suo ricordo, memore di quanto lui ha scritto con il suo consueto pessimismo della ragione, ma confido che con Severino ci rivedremo passeggiando nella valle di Giosafatte – come lui soleva dire, e in qualche occasione ha pure scritto⁴¹ – discutendo di glosse preaccursiane, di interpretazione e di metodo filologico: per ora ci rimane soltanto un sentimento di commozione e rimpianto.

⁴⁰ Presentazione del vol. *Lezioni per Edoardo Ruffini*, I, cur. F. Treggiari, Perugia, *Centro studi giuridici e politici della regione Umbria*, 1994, p. 5.

⁴¹ *Per uno schedario di glosse preaccursiane*, cit. *supra* n. 14, p. 94: «e se nessuno coltiva oggi l'illusione di potersi un giorno aggirare per la valle di Giosafatte col suo pacchetto di schede preaccursiane sotto il braccio (...), se nessuno ritiene di salvarsi l'anima perdendo la vista su un manoscritto, ciascuno pensa però che certi conti con se stesso, con ciò che egli sa e con i limiti ed i modi di questo, possano e debbano farsi anche nel corso d'una modesta impresa preaccursiana; e che il tentativo non avrebbe senso alcuno, quando egli pretendesse di condurlo senza controlli, chiuso fra le quattro pareti d'una sua accademica stanzetta».